

DETERMINAZIONE del CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE N. 296

L'anno 2022, addì 28 del mese di luglio, nella Sede Camerale, il Conservatore del Registro Imprese, Dott. Roberto Albonetti, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: <u>NOTIFICAZIONE DELL'AVVIO E DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE SOCIETA', DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E DELLE PEC IRREGOLARI..</u>

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la Delibera di Giunta n. 7 del 28 gennaio 2021, con la quale il Dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese,
 al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Visti gli elenchi estraibili tramite Infocamere relativi a società e imprese individuali per le quali sussistono le condizioni per essere oggetto di procedure di cancellazione massiva d'ufficio;
- Visti anche gli elenchi estraibili tramite Infocamere relativi a soggetti con pec irregolare, revocata o inattiva per i quali sussistono le condizioni per la cancellazione massiva della pec in vista della successiva assegnazione del domicilio elettronico;
- Preso atto che il numero di società e imprese individuali per le quali avviare la procedura d'ufficio massiva è in molti casi nell'ordine delle centinaia quindi molto elevato;
- Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale cancellazione (della posizione al Registro Imprese o della pec) vanno messe a conoscenza le società e imprese individuali interessate e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può prefigurarsi particolarmente gravoso;
- Considerato, peraltro, che la maggioranza dei soggetti interessati non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dal D.L. n. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2/2009, per le società e dal DL 179/2012 per le imprese individuali, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione della Pec, come questa risulti sovente, ormai, revocata o inesistente;
- Vista la previsione del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, in base alla quale "entro il primo ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento", previsione ancora largamente disattesa;
- Premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere;
- Rilevato, altresì che spesso la notifica tramite raccomandata A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità dei destinatari presso la sede legale e/o presso la residenza di amministratori, liquidatori o titolari di impresa individuali risultante agli atti del Registro Imprese;

IL CONSERVATORE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento di cancellazione e l'eventuale cancellazione dal pubblico Registro delle Imprese interessate o della pec irregolare, inattiva, revocata, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Visto l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Ritenuto che tale norma possa trovare idonea applicazione nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto "...il numero dei destinatari..." rende la notificazione personale "particolarmente gravosa";
- Ritenuto inoltre che non è ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento e dell'eventuale cancellazione secondo le modalità ordinarie - raccomandata A/R - in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere (costi dovuti, tra l'altro, ad un inadempimento degli stessi soggetti interessati, che hanno omesso di comunicare al Registro Imprese il proprio, valido, domicilio digitale);
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, invita l'Ufficio del Registro delle Imprese per la comunicazione alle imprese prive di valido indirizzo Pec di qualsiasi atto relativo alla procedura ad avvalersi esclusivamente dell'affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un termine di almeno 60 giorni, modalità volta a sostituire la spedizione della raccomandata A/R;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell'eventuale cancellazione per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della raccomandata A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
- Visto altresì l'art. 32 della Legge 69/2009 il quale dispone che "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- Ritenuto peraltro opportuno procedere per i soggetti interessati provvisti di Pec attiva, all'invio delle comunicazioni inerenti il procedimento con messaggio di posta elettronica certificata, in aggiunta alla pubblicazione all'Albo on-line;
- Valutate, inoltre, opportune due misure aggiuntive finalizzate a dare la massima pubblicità all'avvio del procedimento e consistenti, da un lato, nell'annotazione provvisoria nella posizione anagrafica al Registro Imprese dell'avvio del procedimento di cancellazione di società, imprese individuali e indirizzo pec, dall'altro, nella pubblicazione permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio:

IL CONSERVATORE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento relativo alla iscrizione d'ufficio della cancellazione di società, imprese individuali e indirizzo pec avvengano mediante pubblicazione della lettera standard e dell'elenco dei soggetti destinatari della comunicazione per 60 giorni nell'Albo camerale on-line e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 e in ottemperanza a quanto previsto dall'atto di indirizzo del Giudice del Registro presso il Tribunale di Forlì, datato 18 maggio 2021;
- di annotare provvisoriamente il suddetto avvio nella posizione anagrafica dei soggetti coinvolti;
- 3) di provvedere, altresì, a pubblicare con le stesse modalità e per le stesse finalità, l'elenco dei soggetti di volta in volta destinatarie della comunicazione;
- 4) di cancellare dal Registro delle Imprese, una volta decorso il termine assegnato, società, imprese individuali e indirizzo pec per le quali non sia stata richiesta motivata interruzione del procedimento nel termine di 60 giorni, con provvedimento motivato del Conservatore del R.I. da pubblicare sia in Albo camerale on-line per 60 giorni, sia in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'Albo camerale per sette giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

A1.2.1 -R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/DP

IL CONSERVATORE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente